



Fatture di acquisto intra e extra CEE per servizi su pratiche 74Ter.

L'argomento di oggi.

[Ci scrive M.M. per conto di agenzia associata in provincia di Biella].

Buongiorno, scrivo per una consulenza fiscale riguardante le fatture di acquisto intra e extra CEE, per servizi su pratiche 74ter. Il mio consulente dice che per le fatture di pacchetti 74ter le regole sono le stesse delle fatture ordinarie, quindi inviare fattura elettronica al SDI con codice TD17 emessa da me per conto del fornitore, in più vale la regola della soglia dei 5.000 euro€ per gli extra UE se non territorialmente rilevanti IVA. In un corso online che ho seguito, si sostiene invece che si deve emettere fattura con codice TD01 e su qualsiasi acquisto fatto, indipendentemente dal valore del servizio. Qual è il Vostro parere?

La nostra analisi.

Considerazione generale. La materia del cosiddetto “nuovo esterometro”, vale a dire degli adempimenti in vigore dal 01 luglio 2022 in sostituzione dell'invio del vecchio esterometro, è nuova, alquanto complessa e in via di assestamento anche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si sono accavallati vari provvedimenti che ne hanno fra l'altro spostato l'entrata in vigore dal 01 gennaio al 01 luglio 2022; la circolare n. 26E “Chiarimenti in tema di esterometro” è del 13 luglio 2022; la “Guida alla compilazione” è del 14 luglio 2022; in data 01 agosto 2022 sono state pubblicate le “Specifiche tecniche versione 1.7.1_Valide dal 01.10.2022”.

Tutto questo per dire che alcuni dubbi e zone d'ombra sono legittimi, sono presenti anche nella normativa e inizialmente ci può essere qualche confusione.

La ratio del provvedimento è che l'Agenzia delle Entrate vuole riuscire a catturare elettronicamente in tempo più o meno reale tutte le operazioni attive e passive del contribuente, incluse quelle non rilevanti ai fini Iva, per poter pre-compilare i registri e le dichiarazioni Iva (e, detto fra noi, “inchiodare” il contribuente sul pagamento dell'imposta). A normativa vigente quest'ultimo obiettivo non è ancora possibile per i soggetti in regimi speciali come il 74ter agenzie di viaggi, tuttavia aspettiamoci ulteriori evoluzioni sulla materia.

Nel merito del quesito: osservazione preliminare. Sarebbe opportuno che i quesiti inviati dall'agenzia associata fossero accompagnati dai documenti relativi al caso concreto e specifico, altrimenti la dissertazione generale rischia di diventare prolissa e di essere una copia di documenti tecnici già pubblicati. Comunque ecco quanto possiamo sintetizzare.

In generale, tutti gli acquisti di servizi turistici da fornitori esteri vanno certificati con l'invio al SDI (Sistema di Interscambio) di un documento in formato XML **entro il 15 del mese successivo** a quello di ricezione del documento dal fornitore UE, oppure di effettuazione dell'operazione da parte del fornitore fuori UE. Nel file XML vanno inseriti il codice **Tipo Documento TD17** (Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero) e un **codice Natura** la cui determinazione è più complessa e va concretizzata caso per caso, salvo riscrivere l'intero documento tecnico.

In deroga, per il momento non vanno inviati i file XML relativi agli acquisti **non rilevanti territorialmente in Italia e di importo non superiore ad € 5.000,00**.

Nello specifico di un'agenzia di viaggi, essa non dovrebbe avere fatture d'acquisto a lei intestate per le pratiche di intermediazione, in quanto il cliente è il viaggiatore; e non dovrebbe avere fatture d'acquisto da trattare in compravendita in Iva ordinaria; sicché tutte le fatture e documenti d'acquisto provenienti dall'estero per servizi turistici e intestati all'agenzia di viaggi dovrebbero essere relativi a **pratiche gestite in regime 74ter** (organizzazione o compravendita di servizi a seconda dei casi).

Ciò posto, **gli acquisti di servizi turistici resi all'estero da fornitori esteri saranno quasi sempre non rilevanti ai fini Iva in Italia** ex artt. 7quater, 7quinqies, 7sexies (hotel, ristoranti, autonoleggi, altri servizi a terra). Quindi **non si darà luogo al reverse charge dell'Iva**, mentre ai fini del “nuovo esterometro”, sempreché l'acquisto superi i 5.000 euro, il tipo documento da inserire nel file XML sarà TD17, il codice Natura sarà N2.1 (operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72) e l'invio andrà fatto **entro il 15 del mese successivo** a quello di ricezione del documento dal fornitore UE, oppure di effettuazione dell'operazione da parte del fornitore fuori UE..

Le condizioni sopra descritte dovrebbero **restringere assai** per un'agenzia di viaggi la casistica delle operazioni da certificare con l'invio del file XML, mentre sotto il profilo contabile basterà contabilizzare l'acquisto per il suo importo totale, inclusa, ove prevista, l'Iva dello Stato di residenza del fornitore o di prestazione del servizio che costituisce parte del costo.

Acquisti da fornitori esteri di servizi turistici resi in Italia. In questo caso la situazione è **più complicata**. Tali servizi sono territoriali in Italia, quindi la fattura passiva, che non deve essere assoggettata a Iva estera da un fornitore che sia residente fiscale UE, in base alla normativa Iva italiana e indipendentemente dall'importo va sottoposta a **reverse charge** dell'Iva, da contabilizzarsi **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione. Inoltre per adempiere all'obbligo del “nuovo esterometro”, **entro il 15 del mese successivo** andrà inviato al SDI il file XML con codice tipo documento TD17.

Ma, se si desidera automatizzare contestualmente i due adempimenti (**reverse charge** e nuovo esterometro), allora il file XML va inviato al SDI **entro i 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Infine, **l'onere dell'Iva italiana va tenuto in conto** quando si sceglie di acquistare da fornitori esteri dei servizi turistici resi in Italia: se ad esempio il servizio è utilizzato per un pacchetto in regime 74ter, l'Iva italiana non è detraibile e diventa un costo aggiuntivo.

Acquisti di servizi come spese generali dell'impresa. Anche in questo caso i servizi sono territoriali in Italia e la procedura è come al capoverso precedente, salvo che l'Iva italiana, da registrarsi sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, diventa neutra in quanto detraibile.

Fatturazione ai clienti delle pratiche 74ter. Le fatture elettroniche attive emesse dall'agenzia nei confronti dei clienti, indipendentemente dalla loro sede fiscale e che siano o meno soggetti Iva, vanno codificate col tipo documento TD01 (Fattura) e col codice natura N5 (operazioni in regime del margine / IVA non esposta in fattura). In caso di cliente estero l'emissione della fattura elettronica (assolutamente raccomandabile) elimina ogni altra formalità di esterometro. Attenzione però: i file XML delle fatture attive vanno inviati al SDI **entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

* Il presente servizio è prestato “per esperienza acquisita” ex L. n. 4/2013

F. Scotti & Partners dal 1981 * Consulenti di direzione, consulenti amministrativi, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, esperti di finanza agevolata, conservatori a norma AgID/CAD